

Comune di Castelbuono

Città Metropolitana di Palermo

Tel. 0921.671013 - Fax 0921.671032

C.A.P. 90013 - Cod.fisc. 00310810825

www.comune.castelbuono.pa.it

info@comune.castelbuono.pa.it - comune.castelbuono@pec.it



DETERMINAZIONE SINDACALE N. 28 DEL 04/11/2022

OGGETTO: revoca determinazione sindacale n° 17 del 31.08.2022 - Conferimento incarico di esperto del Sindaco in materie tributarie ai sensi dell'art. 14 L.R. 7/92 , integrata dalla L.R.n. 5/2021.

IL SINDACO

PREMESSO CHE in data 12/06/2022 si sono tenute le elezioni amministrative per la carica di Sindaco e del Consiglio Comunale;

VISTI i risultati delle suddette elezioni amministrative dove risulta rieletto il sottoscritto;

VISTO:

- l'art. 14 della L.R. 7/92 e s.m.i., modificato dall'art. 41 , comma 3 della l.r. 26/1993, e da ultimo dall'art. 9 della l.r. 17.02.2021 n° 5, che consente al Sindaco, per l'espletamento delle attività connesse con le materie di sua competenza, di conferire incarichi a tempo determinato *“che non costituiscono rapporto di pubblico impiego ad esperti estranei all'Amministrazione Comunale. L'oggetto e le finalità dell'incarico devono essere definiti all'atto del conferimento e possono anche riferirsi ad attività di supporto degli uffici in materie di particolari complessità , per le quali l'Ente abbia documentabili carenze delle specifiche professionalità”*.
- il numero degli incarichi non può essere superiore a due nei Comuni fino a 30.000 abitanti;
- l'esperto da nominare deve essere dotato di documentata professionalità in caso di nomina di soggetto non previsto di Laurea, il provvedimento deve essere ampiamente motivato;
- Considerato che l'affidamento dell'incarico ai sensi del succitato articolo non è sottoposto ai vincoli previsti dall'art. 3 comma 56 della Legge 244/07 come sostituito dall'art. 46 comma 3 del D.L. 112 del 2008 convertito nella L.133 del 2008;

CONSIDERATO CHE l'attività del Sindaco è caratterizzata da una complessità di funzioni e competenze necessarie per assolvere gli innumerevoli adempimenti istituzionali connessi alla carica ricoperta anche per le problematiche scaturenti dalla variegata normativa vigente e in particolare in materia tributaria connesse, anche, all'esecuzione dei singoli provvedimenti amministrativi, i quali impongono la presenza e la collaborazione di figure qualificate che siano in grado di apportare adeguata esperienza e specifica professionalità, tali da costituire valido supporto

all'attività quotidiana del Sindaco e valore aggiunto all'apparato burocratico dell'Ente;

PRESO ATTO CHE è intendimento dell'Amministrazione Comunale di attuare una puntuale regolamentazione nel settore tributario e perseguire gli obiettivi di finanza pubblica individuati dalle diverse manovre finanziarie approvate dal governo nazionale fino all'attuale Legge di bilancio 2022, norme e provvedimenti di rilevante impatto per gli Enti Locali sia sotto l'aspetto contabile (D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii.), finanziario tributario, sia con riferimento alla corrispondente razionalizzazione della spesa corrente correlata anche ai minori trasferimenti da parte dello Stato e della Regione, alla necessità di migliorare i flussi finanziari in entrata;

RILEVATA l'urgente della necessità di supportare l'ufficio tributi avvalendosi di specifiche professionalità che possano costituire valido ausilio al funzionamento della struttura ed alla identificazione delle possibili criticità riscontrate negli iter procedurali. In merito la Corte dei Conti, con deliberazione n° 199 del 24 dicembre 2021, esaminati i questionari sui rendiconti per gli esercizi 2015-2016-2017 e 2018, ha accertato, tra l'altro, *"...l'incapacità dell'Ente nell'organizzazione ed attuazione dell'attività di recupero dei crediti, della riscossione dei tributi e dello smaltimento dei residui attivi"*, ha raccomandato *" di procedere all'urgente adozione di misure di efficientamento dell'attività di riscossione dei residui attivi e passivi, di procedere alla revisione organizzativa dell'attività di riscossione e di lotta all'evasione tributaria"* ed ha ravvisato la necessità *" di raccomandare più incisive azioni per incrementare la capacità di riscossione"* palesando forme di responsabilità nel caso del mancato avvio di un programma di recupero dell'evasione tributaria.

DATO ATTO che la scelta del professionista incaricato assolve al precipuo compito di fare fronte a tali, indiscusse patologie che rischiano di *" procrastinare l'adempimento degli obblighi tributari... la cui inosservanza determina sperequazioni non accettabili rispetto a chi osserva tempestivamente e scrupolosamente gli obblighi medesimi"* (Corte dei Conti, deliberazione n° 199 del 24 dicembre 2021);

CONSIDERATO che tale incarico attiene alle funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di controllo del Sindaco, costituisce valido supporto nell'esercizio di tali funzioni, e diventa strumento necessario per garantire il rispetto degli equilibri economico-finanziari dell'Ente, che coincidono con il pieno raggiungimento dell'interesse pubblico;

PRESO ATTO che l'art. 14 L.R. 7/92 così come sostituito dall'art. 9 L.R. 5/91 attribuisce al Sindaco la facoltà di nominare esperti esterni per supportarlo nell'espletamento di attività connesse a materie di sua competenza.

PRESO ATTO che la norma è finalizzata a consentire al Sindaco la possibilità di espletare al meglio i molteplici e complessi compiti assegnategli dall'ordinamento consentendo allo stesso la facoltà fiduciaria di nomina di un esperto diverso dalla possibilità riconosciuta alle P.O. di avvalersi di consulenti quanto sussistono determinate prescrizioni di legge.

RITENUTO di doversi avvalere delle competenze di un professionista esperto in materie economico-tributario degli Enti Locali, che possa fornire un valido supporto all'Amministrazione nella formulazione degli indirizzi e nel raggiungimento degli obiettivi prefissati in particolare nel settore Tributario;

CONSIDERATO che l'individuazione del professionista cui conferire l'incarico di esperto si fonda essenzialmente su valutazioni di carattere fiduciario, unitamente al possesso di documentata esperienza e professionalità;

VISTO il curriculum professionale del Dott. Tripoli Piervincenzo, nato a Palermo il 18/05/1977, residente a Bagheria in C/so Butera n. 397, dal quale si evincono le competenze e l'esperienza maturate in materia;

PRESO ATTO che il professionista si è dichiarato disponibile ad accettare l'incarico di esperto del Sindaco ex art. 14 L.R. 7/92;

PRESO ATTO, dell'art. 57 comma 2 del D.L. 124/2019 convertito con la legge 157 del 24/12/2019;

RITENUTO, pertanto, opportuno procedere alla formalizzazione dell'incarico di esperto del Sindaco ai sensi dell'art. 14 L.R. n. 7/1992 e ss.mm.ii e nei limiti da esso stabilito;

DATO ATTO che il compenso pattuito con il professionista stabilito rientra nei limiti di cui all'art. 14, comma 5, della L.R. 7/92 così come sostituito dall'art. 9 L.R. 5/2021;

TENUTO CONTO che l'impegno di spesa rientra nei limiti di cui all'art. 163 c.3 del T.U.E.L.;

VISTA la Legge 142/90 come recepita nell'ordinamento della Regione Sicilia dalla L.R. 48/1999 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 23/98;

VISTA la L.R. 7/1992 e s.m.i.;

VISTA L.R. n. 5/2021.

D E T E R M I N A

Per quanto espresso in premessa che si intende integralmente riportato:

REVOCARE la determinazione n° 17 del 31.08.2022 ad oggetto : “ Conferimento incarico di esperto del Sindaco in materie tributarie ai sensi dell'art. 14 L.R. 7/92 , integrata dalla L.R.n. 5/2021”;

1. CONFERIRE, ai sensi dell'art.14 della L.R. 7/92 come da ultimo modificato , dall'art. 9 della l.r. 17.02.2021 n° 5,, al Dott. Tripoli Piervincenzo nato a Palermo il 18/05/1977, C.F. TPRPVN77E18G273U residente a Bagheria in C/so Butera n. 397 , l'incarico di esperto del Sindaco dal **01.11/2022 al 28/02/2022**, per prestare consulenza e assistenza nelle materie tributarie al fine di effettuare una puntuale regolamentazione dei flussi finanziari.

Il suddetto incarico è regolato dall'allegato disciplinare.

2. DISPORRE che all'esperto nominato venga corrisposto un compenso mensile di € 2.000,00 comprensivi di IVA , CNPDC e spese di accesso;

3. DARE ATTO che le somme trovano copertura finanziaria al Cap. 1056400 del Bilancio pluriennale 2022/2024, esercizio 2022;

4. DARE ATTO che il predetto incarico ha natura fiduciaria e potrà essere revocato discrezionalmente dal Sindaco senza diritto di preavviso, lo stesso non costituisce rapporto di pubblico impiego ma prestazione d'opera professionale, ai sensi dell'art. 2222 e ss. del Codice Civile e dovrà essere espletato secondo le condizioni e le modalità riportate sul disciplinare allegato

alla presente determinazione.

5. FARE obbligo agli uffici dell'Ente di prestare la massima collaborazione consentendone all'esperto l'accesso degli atti amministrativi;

6. DARE ATTO che il presente incarico, di natura fiduciaria, decadrà ipso iure alla scadenza fissata salvo proroga;

7. DARE ATTO che con la presente nomina il numero degli esperti incaricati non supera il limite della legge;

8. APPROVARE l'allegato disciplinare d'incarico;

9. DISPORRE, a cura dell'Ufficio Segreteria, la notifica di copia della presente determinazione al Dott. Tripoli Piervincenzo per l'accettazione dell'incarico e la pubblicazione del presente provvedimento sull'Albo Pretorio on line e in Amministrazione Trasparente secondo quanto previsto dal D.Lgs n. 33/2013 art. 15 e 18 e ss.mm.ii.;

10. DI TRASMETTERE ai sensi dell'art. 1 e comma 173 L. 166/2005 il presente atto alla Sezione Regionale della Corte dei Conti per il controllo successivo ai sensi della L. 311/2004.

Il Sindaco
(Sig. Mario Cicero)